(N. 129)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

e dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PELLA)

e col Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1953

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire, per l'elettrificazione delle linee ed altre opere patrimoniali e di ripristino.

ONOREVOLI SENATOBI. — Com'è noto, per il completamento della ricostruzione della rete ferroviaria statale e per il suo potenziamento tecnico, l'Amministrazione ferroviaria concretò a suo tempo un programma di lavori per complessivi 160 mliardi di lire, ripartibili in quattro anni ed in ragione, quindi, di 40 miliardi all'anno.

Come pure è noto, in base alla legge 30 ottobre 1952, n. 1324, mediante contratto stipulato il 12 novembre successivo, il Consorzio di credito per le opere pubbliche erogò a quella Amministrazione una prima *tranche* di 40 miliardi a valere per l'esercizio finaziario 1952-1953.

Per il corrente esercizio 1953-54 occorre ora provvedere ad emettere una seconda *tranche* di 40 miliardi, da destinare ad ulteriori lavori.

Nel quadro, pertanto, del suddetto programma di 160 miliardi, è stato predisposto l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

contrarre mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche fino a concorrenza di 40 miliardi di lire (articolo 1).

Il complesso dei lavori e delle provviste da finanziarsi con tali mutui comprende, come è indicato all'articolo 2, la elettrificazione delle linee, nonchè opere e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti.

Per quanto concerne le condizioni alle quali dovranno essere contratti i mutui, il successivo articolo 3, mentre fissa in 20 anni la durata dell'ammortamento, rimanda per le altre, più strettamente connesse con le condizioni del mercato finanziario al momento dell'emissione del prestito, alle apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio, con l'intervento del Ministro del tesoro.

Lo stesso articolo 3 dispone che al servizio dei mutui provvederà l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nel cui bilancio dovranno pertanto essere inscritte le annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'ammortamento dei mutui e per i relativi interessi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino a concorrenza di 40 miliardi di lire.

Art. 2.

Il ricavo dei mutui è da utilizzarsi per l'elettrificazione delle linee e per altri lavori e forniture di carattere patrimoniale e di ripristino del materiale e degli impianti ferroviari.

Art. 3.

I mutui da ammortizzarsi in 20 anni, saranno contratti alle condizioni e nei modi che verranno stabiliti con apposite convenzioni da stipularsi fra l'Amministrazione ferroviaria ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'intervento del Ministro per il tesoro, e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Il servizio dei mutui sarà assunto dall'Amministrazione ferroviaria a partire dall'esercizio finanziario 1953-54. Le rate di ammortamento saranno inscritte, con distinta imputazione, nei bilanci dell'Amministrazione stessa e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 4.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.